

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1000/78⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1978/1979 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 999/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 823/68 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b)

che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che per i prodotti del gruppo 11, originari e in provenienza dai paesi terzi, per i quali è constatato che, all'importazione nella Comunità, il prezzo praticato per tali prodotti non è inferiore a 150 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 2 o a 130 unità di conto, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3 o a 115 unità di conto, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 4, il prelievo applicabile per 100 chilogrammi di prodotto è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), del regolamento (CEE) n. 804/68, all'esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che alla constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato, in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune;

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva;
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(UC/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	21,67
04.01 A I b)	0120	19,67
04.01 A II a) 1	0130	19,67
04.01 A II a) 2	0140	24,22
04.01 A II b) 1	0150	18,67
04.01 A II b) 2	0160	23,22
04.01 B I	0200	49,62
04.01 B II	0300	104,97
04.01 B III	0400	166,22
04.02 A I	0500	15,30
04.02 A II a) 1	0620	94,09
04.02 A II a) 2	0720	125,88
04.02 A II a) 3	0820	127,88
04.02 A II a) 4	0920	138,63
04.02 A II b) 1	1020	88,09
04.02 A II b) 2	1120	119,88
04.02 A II b) 3	1220	121,88
04.02 A II b) 4	1320	132,63
04.02 A III a) 1	1420	21,51
04.02 A III a) 2	1520	29,04
04.02 A III b) 1	1620	104,97
04.02 A III b) 2	1720	166,22
04.02 B I a)	1820	30,00
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 0,8809 ⁽⁹⁾
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,1988 ⁽⁹⁾
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,3263 ⁽⁹⁾
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 0,8809 ⁽¹⁰⁾
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,1988 ⁽¹⁰⁾
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,3263 ⁽¹⁰⁾
04.02 B II a)	2820	34,18
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,0497 ⁽¹⁰⁾
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,6622 ⁽¹⁰⁾
04.03 A	3110	190,85
04.03 B	3210	232,84
04.04 A I a) 1	3321	15,00
04.04 A I a) 2	3420	130,26 ⁽¹¹⁾
04.04 A I b) 1 aa)	3521	15,00
04.04 A I b) 1 bb)	3619	130,26 ⁽¹¹⁾
04.04 A I b) 2	3719	130,26 ⁽¹¹⁾
04.04 A II	3800	130,26
04.04 B	3900	165,10 ⁽¹²⁾
04.04 C	4000	131,07
04.04 D I	4120	30,00
04.04 D II a) 1	4410	121,54
04.04 D II a) 2	4510	132,30
04.04 D II b)	4610	212,30
04.04 E I a)	4710	165,10
04.04 E I b) 1 aa)	4834	15,00
04.04 E I b) 1 bb)	4850	170,64

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 aa)	4922	127,50 ⁽¹³⁾
04.04 E I b) 2 bb)	5022	127,50 ⁽¹⁴⁾
04.04 E I b) 3	5030	127,50 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 4	5060	127,50 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 5	5120	127,50
04.04 E I c) 1	5210	95,63
04.04 E I c) 2	5250	207,50
04.04 E II a)	5310	165,10
04.04 E II b)	5410	207,50
17.02 A II ⁽¹⁶⁾	5500	18,95
21.07 F I	5600	18,95
23.07 B I a) 3	5700	68,07
23.07 B I a) 4	5800	88,33
23.07 B I b) 3	5900	82,44
23.07 B I c) 3	6000	67,27
23.07 B II	6100	88,33

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 6,00 UC,
- c) 13,76 UC.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 13,76 UC.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 53,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 73,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 73,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

NB : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62).